

Regolamento per la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole e per il rilascio dei relativi attestati. (Delibera C.P. n. 122 del 22 luglio 2004)

Art 1 Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dall'art. 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", dal D.M. 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole e dal punto 5) dell'accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98" sottoscritto in data 14 febbraio 2002, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dell'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per conducenti, per quanto di competenza.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida delle autoscuole per conducenti è attestata dal possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Lucca, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione

1. Possono essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317.
2. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge per i titolari di autoscuola. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami quei soggetti definiti delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 c. 1 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.
3. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola devono essere in possesso, dei seguenti requisiti di idoneità tecnica:
 - per gli insegnanti di teoria:
 - diploma di istituto medio di secondo grado
 - patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale
 - per gli istruttori di guida:
 - licenza della scuola dell'obbligo
 - patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b) come individuate dall'art. 335 comma 10 del DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
 - per gli insegnanti di teoria ed istruttori di guida:
 - diploma di istituto medio di secondo grado
 - patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b) come individuate dall'art. 335 comma 10 del DPR

16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

4. I soggetti già in possesso di abilitazione come insegnanti di teoria possono conseguire l’abilitazione alla professione di istruttore di guida sostenendo unicamente la prova pratica purché siano in possesso di patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda di ammissione all’esame

1. Coloro che intendono sostenere l’esame di abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola devono presentare alla Provincia di Lucca – Servizio Trasporti apposita domanda in bollo contenente l’autocertificazione, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti per l’ammissione.
2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata o resa autentica secondo la vigente normativa
3. Nella domanda va indicato l’indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all’esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
4. Alla domanda deve essere allegata la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria secondo l’importo determinato con delibera della Giunta Provinciale, che potrà essere aggiornato annualmente.
5. Il candidato deve dichiarare di non aver sostenuto negli ultimi due mesi, con esito negativo, né presso la Commissione istituita dalla Provincia di Lucca, né in altra sede l’esame per il conseguimento dell’abilitazione richiesta.
6. Ai fini della semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande di esame saranno redatti ed approvati dal Dirigente competente appositi modelli.

Art. 4 Commissione esaminatrice

1. Con determinazione del dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Lucca è istituita un’apposita Commissione per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola, composta da:
 - lo stesso Dirigente del Servizio Trasporti o un funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;
 - un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con qualifica non inferiore a ingegnere direttore o qualifica equivalente, designato dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri;
 - un esperto esterno in possesso di laurea in ingegneria di provata esperienza nelle materie di esame.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

2. Un dipendente dell’Amministrazione provinciale appartenente al servizio Trasporti, svolge le mansioni di Segretario ed è nominato per ogni sessione di esame dal Dirigente del Servizio.
3. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica tre anni.
Ai componenti della Commissione, non dipendenti della Provincia, viene riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, di importo pari a € 120, onnicomprensivo di tutti gli oneri accessori. Tale importo può essere modificato con deliberazione della Giunta Provinciale.

4. La commissione esaminatrice ha i seguenti compiti:
 - a. Prende atto dell'istruttoria eseguita dal Servizio Trasporti della Provincia di Lucca in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b. Fissa le date per l'effettuazione delle prove d'esame;
 - c. Accerta, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola; al fine della valutazione dei candidati ogni componente della commissione ha a sua disposizione 10/30.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di tutti e tre i componenti della stessa, operando quale collegio perfetto.

Art. 5 Attività del Servizio Trasporti

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate d'ufficio dal Servizio trasporti dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, il servizio dispone l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti il dirigente del Servizio Trasporti esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere.
4. In caso di non ammissione all'esame il Servizio Trasporti ne dà comunicazione all'interessato con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.

Art. 6 Calendario delle sessioni di esame

1. Gli esami di abilitazione si svolgono di massima due volte all'anno.
2. Le sessioni d'esame sono indette con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti che sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web della Provincia e con il quale è stabilito il termine entro il quale i candidati devono presentare domanda di ammissione.
3. Il Presidente della Commissione, almeno 20 giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera Raccomandata A.R. precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

Art. 7 Prove di esame

1. Per gli insegnanti di teoria l'esame consiste in una prova a quiz e una prova scritta da svolgersi in un unico giorno ed in un prova orale.
Le modalità di esame sono le seguenti:
 - a) la prima prova a quiz, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B in vigore al momento della presentazione della domanda del candidato.
 - b) La seconda prova scritta, cui sono ammessi unicamente i candidati che abbiano commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede, di durata pari a due ore, verte sulla tecnica costruttiva del veicolo e sui suoi elementi costitutivi.

- c) La prova orale, cui sono ammessi unicamente i candidati che ottengono una votazione nella seconda prova scritta non inferiore a 18/30, verte sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E e dei certificati di abilitazione professionale, integrato con una conoscenza approfondita di nozioni tecniche e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:
- sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
 - nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;
 - nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla legge 3 marzo 2001 n. 125.

L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione anche nella prova orale complementare non inferiore a 18/30.

2. L'esame di abilitazione per gli istruttori di guida consiste in una prova a quiz, una prova orale e una prova pratica di guida così articolate:

- a) La prova a quiz, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B;
- b) La prova orale, cui sono ammessi unicamente i candidati che abbiano commesso complessivamente non più di tre errori su entrambe le schede è basata sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B con una conoscenza più vasta di nozioni e su una parte complementare riguardante:
- sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
 - nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;
 - nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla legge 3 marzo 2001 n. 125.
- c) La prova pratica di guida, alla quale sono ammessi unicamente i candidati che ottengono una votazione nella prova orale non inferiore a 18/30, ha una durata non inferiore a 45 minuti e si articola nelle due seguenti prove:
- verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
 - verifica dell'attitudine a istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando una esercitazione di guida.

I veicoli utilizzati per la prova pratica devono essere muniti di doppi comandi devono essere di proprietà del candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.

L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione anche nella prova pratica non inferiore a 18/30.

3. Nel caso il candidato intenda sostenere l'esame di abilitazione per insegnante e istruttore nella medesima sessione, il superamento della prima prova scritta e della prova orale per l'abilitazione per insegnante consentono anche l'ammissione alla prova pratica di guida per istruttore.

Art. 8 Rilascio dell'attestato di idoneità

1. L'attestato di idoneità tecnica di insegnante e di istruttore di autoscuola è rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti, sulla base delle risultanze del verbale d'esame a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell'imposta di bollo.
2. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato all'interessato e il secondo è conservato agli atti, e dà facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un'autoscuola autorizzata dalla Provincia competente per territorio.
Il titolare per esercitare l'attività deve essere in possesso della tessera di appartenenza alla scuola medesima, rilasciata dalla Provincia di Lucca.
3. Il Servizio Trasporti della Provincia provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.)

Art. 9 Sospensione

1. Qualora all'insegnante di teoria o all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, al Servizio Trasporti della Provincia.
2. Il Servizio Trasporti dispone la sospensione dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Servizio Trasporti dispone la sospensione dell'attività per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.
4. La revoca del titolo di abilitazione è disposta dal Dirigente del Servizio Trasporti, nel caso di perdita dei requisiti morali o quando venga revocata la patente di guida.

Art. 10 Elenco provinciale

1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato anche sul sito web ufficiale dell'Amministrazione e liberamente consultabile on-line.
2. I certificati di abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità e possono essere inseriti nell'elenco di cui al comma precedente.

Art. 11 Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.

NOTE

ART. 1

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (In Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92 - correzioni in Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116).

105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 Nuovo codice della strada (in Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114)

123. Autoscuole.

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la *L. 8 agosto 1991, n. 264*

D.M. 17-5-1995 n. 317 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole. (In Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177)

Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzativa e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – provvedimento 14 febbraio 2002 (in Gazz. Uff. n. 71 del 25 marzo 2004)

5) Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole.

Le province istituiscono con proprio regolamento le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nella commissione deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti, designato dal direttore del Dipartimento trasporti terrestri della provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione.

Per la disciplina del funzionamento delle rispettive commissioni d'esame vale quanto prescritto al punto 4) del presente accordo.¹

¹ 4) Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.

Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti.

ART. 2

D.M. 17-5-1995 n. 317 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.
(In Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177)

9. Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore.

1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del *decreto legislativo n. 285/1992* occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) diploma di istituto medio di secondo grado;

2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;

b) per gli istruttori di guida:

1) licenza della scuola dell'obbligo;

2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10.

2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto al successivo art. 10, comma 2, purché in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2.

3. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 7, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.

Il regolamento prevede in particolare il calendario delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento.

Le commissioni sono composte da esperti nelle materie d'esame designati dai seguenti soggetti:

- a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designati dal direttore dell'ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
- b) Regione;
- c) Provincia

Il competente dirigente della provincia, o suo delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria. Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Le province provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni, a valere sui trasferimenti di cui al punto 7) del presente accordo.

Le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti assicura la predisposizione dell'elenco generale dei quesiti d'esame, al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per tutti gli esami contemplati nel presente accordo.

Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti.

4. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada).

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 Nuovo codice della strada (in Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114)

120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla *L. 27 dicembre 1956, n. 1423*, come sostituita dalla *L. 3 agosto 1988, n. 327*, e dalla *L. 31 maggio 1965, n. 575*, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura

D.P.R. 16-12-1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

(In Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303)

335. (Art. 123 Cod. Str.) *Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole.*

10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

ART. 7

L. 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. (In Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 90)